

COMUNE DI BRACCIANO - ALIQUOTE ICI 2008

- Si confermano per l'anno 2008 le aliquote differenziate nella misura del 4,5 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e del 6,7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale.
- Si conferma per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione pari a € 109,00.
- Si prevede l'aliquota del 9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo prive di contratto di locazione (debitamente registrato) da oltre 24 mesi a decorrere dal 1 gennaio successivo alla mancanza di tale registro, fatta eccezione per quelli concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta.
- È assimilata all'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per questa prevista (proporzionata alla quota di possesso), con esclusione della ulteriore detrazione, quella unità concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitore-figlio) purché gli stessi siano ivi anagraficamente residenti. Sono considerate pertinenze delle abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito unitamente alle abitazioni di cui sopra. La predetta facoltà deve essere usufruita limitatamente ad una sola unità immobiliare oltre a quella costituente abitazione principale del contribuente. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado il linea retta, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota e della relativa detrazione. La cessazione delle condizioni di diritto e di fatto che hanno permesso la fruizione delle agevolazioni, deve essere comunicata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto termine la concessione.
- Si conferma l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da € 109,00 a € 232,00 per le seguenti categorie:
 - a. PENSIONATI. I pensionati che dal 1° gennaio 2008 hanno compiuto 65 anni d'età, il cui reddito familiare, per l'anno 2007, non superi 9.203,47 €.
 - b. CASSA INTEGRATI. I non occupati che hanno perso le indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso dell'anno precedente che hanno reddito del nucleo familiare che non superi, per l'anno 2007, 9.203,47 €.
 - c. PORTATORI DI HANDICAP. I nuclei familiari con almeno un convivente disabile con invalidità non inferiore al 75%, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, con un reddito complessivo, per l'anno 2007, riferito all'intero nucleo familiare, non superiore a 13.804,89 €.
 - d. FAMIGLIE NUMEROSE. Nucleo familiare all' 1/1/2008 composto da sei o più persone, con un reddito totale, riferito all'anno 2007, non superiore a 25.822,84 € con possesso del solo appartamento abitativo ed eventuale annesso garage o box quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1/1/2008. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo di diritto di usufrutto, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare.
 - e. VEDOVI/E. Nucleo familiare all' 1/1/2008 composto da vedovi o vedove con più di due minori a carico che percepiscano esclusivamente la pensione di reversibilità non superiore ad € 6.972,17.

N.B.

Le agevolazioni relative alla maggiore detrazione sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane il disagio economico e la destinazione dell'unità immobiliare ad "abitazione principale" e sono riferite a soggetti che detengano nell'intero territorio nazionale un'unica abitazione nella quale hanno la propria residenza ed eventuale annesso garage o box.

Non è ammesso in qualunque caso il rimborso di quanto eventualmente già versato senza l'applicazione di tale agevolazione.